



RACCOLTA PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl AS 1883

Conversione in legge del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#) recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Sottosoglia, tempi di affidamento

Articolo 1, comma 1. Fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause di ritardo.

1. All'**articolo 1, comma 1**, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole “si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4”, sono sostituite le parole “si possono applicare le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4”.

Relazione

La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi. Infatti, sul piano oggettivo essa è certamente una deroga alle previsioni del d.lgs. 50/2016 e, come tale, non può certo essere vincolante, dal momento che la deroga non abolisce la norma derogata.

Tuttavia, il verbo applicare utilizzato all'indicativo presente impersonale, nel lessico giuridico assume valore imperativo. La formulazione attuale, quindi, potrebbe essere intesa nel senso che le PA sono obbligate a derogare alle previsioni del codice dei contratti. Si tratterebbe di una conclusione, però erronea.

Sono evidenti, allora, i rischi di contenzioso e quelli derivanti dall'allungamento dei tempi di istruttoria di istruttoria, del tutto contrastanti con le finalità di semplificazione perseguite dal decreto. Sicché è opportuno chiarire che si tratta di opportunità e non di obbligo.

All'**articolo 1, comma 2, lettera a)**, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole “per lavori” le parole “, servizi e forniture” sono abrogate. È altresì abrogata la parola “comunque”.

Relazione

La formulazione attuale del testo afferma che l'affidamento diretto:

- a) sia possibile per lavori servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
- b) sia, però, anche possibile per servizi e forniture nei limiti delle soglie dell'articolo 35, e cioè fino alle soglie comunitarie, che:
 1. per servizi e forniture delle amministrazioni non statali sono superiori a 150.000 euro (214.000);
 2. per servizi e forniture delle amministrazioni statali sono inferiori a 150.000 euro (139.000).

Occorre un coordinamento delle previsioni normative, allo scopo di evitare equivoci. Con questa modifica si superano i problemi interpretativi.



2. All'**articolo 1, comma 2, lettera b)**, del decreto legge 16 luglio 2020 dopo le parole «ove esistenti» sono soppresse le parole «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,».

Relazione

La procedura negoziata disciplinata alla all'art. 1, comma 2 lett.b), conferma le soglie già in vigore per le procedure negoziate, ma inserisce, in maniera inopportuna, quale criterio da seguire oltre che la rotazione degli inviti anche la previsione di una "diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate". Tale obbligo rischia di compromettere l'efficienza dell'affidamento e l'effettiva contendibilità dell'appalto che è presupposto di un'efficace concorrenza. Per alcune tipologie di servizi (es. Refezione scolastica, trasporto scolastico ecc.) l'ambito territoriale di operatività delle imprese è determinante per la concorrenzialità delle offerte, viceversa si rispetterebbe soltanto formalmente l'apertura al libero mercato e non da un punto di vista sostanziale.

Soprasoglia, tempi di affidamento

Articolo 2, comma 1. Fino al 31 luglio 2021, salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

3. All'**articolo 2 comma 1**, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire le parole "si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021" con le parole "si applicano direttamente le disposizioni contenute nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera."

Relazione

La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi e produce una burocratizzazione delle procedure che non risponde ai principi di efficienza e celerità propri delle Direttive europee. La soluzione proposta, integrata esclusivamente con le disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, produce con effetto immediato l'adozione nell'ordinamento nazionale delle prescrizioni europee valide per la disciplina degli appalti sopra soglia UE.



4. All'**articolo 2 i commi 2, 3, 4, 5, 6**, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono soppressi.

Relazione

La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi e produce una burocratizzazione delle procedure che non risponde ai principi di efficienza e celerità propri delle Direttive europee. La soluzione proposta, integrata esclusivamente con le disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, produce con effetto immediato l'adozione nell'ordinamento nazionale delle prescrizioni europee valide per la disciplina degli appalti sopra soglia UE.

Stipulazione del contratto

Articolo 4, comma 1. La stipulazione deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pa.

5. All'**articolo 4** del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al **comma 1**, inserire la seguente lettera c): Dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Il contratto può essere sempre sottoscritto, anche nella forma pubblica amministrativa, da remoto, mediante scambio di firma digitale sul documento contrattuale. Nel caso della forma dell'atto pubblico, l'ufficiale rogante riconosce l'identità dei sottoscrittenti tramite esibizione del documento di identità a video e verifica della validità dell'efficacia della firma digitale."

Relazione

Occorre consentire, finalmente, la sottoscrizione dei contratti, anche nella forma dell'atto pubblico, da remoto, come ormai consente la tecnologia, evitando inutili e costosi spostamenti da parte dei rappresentanti degli operatori economici.

Collegio consultivo tecnico

Articolo 6. Fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da tre o cinque componenti per i lavori pubblici sopra soglia e facoltativamente per gli altri appalti. Le decisioni del Collegio hanno validità di lodo contrattuale e la loro inosservanza è pesantemente sanzionata. I compensi dei componenti del collegio sono imputati sul quadro economico dell'opera.

6. L'**articolo 6** del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 è sostituito dal seguente "Fino al 31 luglio 2021 l'attività di verifica e validazione di cui all'art.26 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. è autocertificata dal progettista o dai progettisti firmatari della progettazione esecutiva".

Relazione

Il Collegio Tecnico Consultivo comporta l'ennesimo aumento della burocrazia. È più giusto chiedere al progettista o al gruppo dei progettisti di assumersi tutte le responsabilità di quello che hanno progettato; ciascuno per quanto di propria competenza. In questa fase



emergenziale è necessario escludere la verifica e la validazione in capo al RUP, per poi procedere ad una disciplina a regime che risponda alla medesima logica. La validazione deve essere in capo al progettista che se ne assume tutte le responsabilità.

Centrali di committenza

Articolo 8, comma 5 lettera a). Introduce novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza. Tra i requisiti viene prevista la disponibilità di una piattaforma telematica

7. All'**articolo 8, comma 5, lettera a)** del decreto legge 16 luglio 2020 il punto 2 è soppresso.

Relazione

Il comma 5 dell'art.8 del DL Semplificazioni, nel definire i criteri di qualificazione di cui all'art.38 del D.Lgs. n.50/2016 dispone che al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata» siano sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC». Tenuto conto del difetto di legittimazione della conferenza unificata in cui non sono adeguatamente rappresentati tutti i soggetti rappresentativi dei Comuni appare inopportuno accrescere il valore di tale consultazione prevedendo una "intesa" propedeutica all'emanazione del provvedimento.

8. L'**articolo 23** del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato.

Relazione

La nuova formulazione del reato non farebbe altro che aumentare il potere di pressione politica e lobbistica sull'apparato amministrativo.